

Con l'approssimarsi delle festività e del periodo delle vendite di fine stagione (dal 07 gennaio fino al 28 febbraio) è opportuno informare gli utenti su quanto è previsto dalla normativa vigente riguardo l'indicazione dei prezzi per unità di misura.

\* \* \* \* \*

Il Codice del consumo (I<sup>^</sup> parte): i prezzi per unità di misura

#### Riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- Direttiva 98/6/CEE (G.U. serie speciale n.60 del 3.8.1998, pag .21) relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori;
- Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

#### Premessa

In data 22 luglio 2005 è stato approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art.7 della legge 29 luglio 2003, n.229", pubblicato con Decreto Legislativo 6/9/2005 n. 206 (G.U. 8/10/2005 n. 235).

Questo decreto raccoglie in un unico testo legislativo tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela del consumatore: tutela divenuta prioritaria nella normativa dell'Unione Europea. Le disposizioni raccolte sono tutte quelle vigenti in materia di diritto dei consumatori, che sono state coordinate tra loro, aggiornate, modificate per rispondere ai dettami del diritto comunitario e disposte "secondo un ordine logico che ripercorre le fasi del rapporto di consumo, istituito tra il consumatore o l'utente da un lato, e il produttore di beni e servizi e i suoi intermediari, dall'altro".

#### Struttura del codice

Il codice del consumo si compone di 146 articoli suddivisi in 6 parti:

- **Parte I (articoli 1-3) – Disposizioni generali** – In questa parte oltre a chiarire le finalità del codice, all'art. 3 sono date le definizioni (consumatore, produttore, prodotto ecc..) indispensabili per l'applicazione della nuova normativa.
- **Parte II (articoli 4-32) – Educazione, informazione e pubblicità** – Si segnalano in particolare gli articoli 13-17 che racchiudono la disciplina dei prezzi per unità di misura, prima regolamentati dal d.lgs n. 84/2000, l'art. 15, comma 5, che dispone per i prezzi praticati dai distributori carburanti e gli articoli 19-27 che contengono norme relative alla pubblicità ingannevole, prima disciplinata dal d.lgs n.74/92.
- **Parte III (articoli 33- 101) – Il rapporto di consumo** – Le disposizioni di questa parte riguardano principalmente la disciplina del contratto e in particolare gli articoli 50-61 dettano disposizioni per i contratti a distanza, prima regolati da due norme non coordinate tra di loro e precisamente il d.lgs n.50/1992 e il d.lgs n.185/99.
- **Parte IV (articoli 102- 135) – Sicurezza e qualità** – In questa parte sono state raccolte e coordinate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, comprese le norme contenute negli articoli 1519-bis e seguenti del codice civile.
- **Parte V (articoli 136- 141) – Associazione dei consumatori e accesso alla giustizia** – Il titolo I di questa parte è dedicato alle associazioni rappresentative a livello nazionale che devono essere inserite in un elenco istituito presso il Ministero delle attività produttive, mentre il titolo II tratta della azioni inibitorie per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.

- **Parte VI (articoli 142- 146) – Disposizioni finali**– L'ultimo articolo del codice dispone l'abrogazione, a far data dall'entrata in vigore del codice del consumo, di ben 18 normative emanate in questa materia nel nostro paese dal 1988 ad oggi.

## Prezzi per unità di misura

Il d.lgs 31 marzo 1998, n. 114 prevede l'obbligo di indicare, in modo chiaro e ben leggibile, i prezzi di tutte le merci esposte al pubblico per la vendita al dettaglio sia sulle aree private che sulle aree pubbliche.

Questo obbligo è posto a garanzia del consumatore che, attraverso la pubblicizzazione dei prezzi, è in grado di raffrontare le varie politiche di vendita dei singoli operatori commerciali, al fine di effettuare gli acquisti laddove essi risultino più convenienti e, nel contempo, contribuisce ad incrementare la gara di concorrenza nei prezzi dei rivenditori.

L'indicazione del prezzo delle merci, esposte per la vendita al dettaglio, è attualmente oggetto dell'art. 14 del d.lgs. n. 114/98. Questo art. 14 indica le modalità con cui esporre i prezzi e, al comma 4, precisa che sono fatte salve le disposizioni vigenti che impongono l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Le disposizioni vigenti in materia di indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura sono contenute:

- nella direttiva 98/6/CEE (G.U. serie speciale n.60 del 3.8.1998, pag .21) relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori;
- nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 " Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" – artt. 13-17.

Questo decreto legislativo n. 206/2005 ha abrogato il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 "Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi".

La direttiva CE, già recepita nel nostro paese con il d.lgs n. 84/00, ha notevolmente semplificato questa materia poiché le disposizioni legislative antecedenti prevedevano talmente tante eccezioni ed esenzioni dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura da rendere la normativa vana ai fini della tutela del consumatore. Per tale motivo la Commissione europea ha emanato la direttiva n.98/6/CEE del 16 febbraio 1998 che sancisce l'obbligo di esporre sia il prezzo di vendita che il prezzo per unità di misura per tutti i prodotti alimentari e non, offerti dai commercianti ai consumatori finali, indipendentemente dalle gamme o dalle quantità contenute nelle confezioni, fatte salve poche possibili eccezioni.

In particolare l'art. 14 del d.lgs n. 206/2005 stabilisce che, al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori devono recare oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16 dello stesso decreto.

**Per prezzo per unità di misura** deve intendersi il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici.

Il prezzo per unità di misura però non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita e per i prodotti commercializzati sfusi deve essere indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

L'indicazione del prezzo per unità di misura deve essere data anche nella pubblicità, in tutte le sue forme e nei cataloghi quando è indicato il prezzo di vendita.

## **Chi sono però i destinatari di questo obbligo, chi sono questi "commercianti" che offrono i loro prodotti ai "consumatori"?**

Il legislatore del d.lgs n. 84/2000, ora abrogato, all'art. 1, comma 1, aveva definito:

a) alla lettera g) commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale;

b) alla lettera h) consumatore: qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale.

Secondo queste definizioni, pertanto, erano soggetti all'osservanza dell'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura non solo coloro che ponevano in vendita al dettaglio dei prodotti nell'ambito di un'attività commerciale vera e propria ma anche chi poneva in vendita prodotti che derivano da un'attività professionale.

Con questa disposizione, pertanto, erano soggette a tale obbligo quelle categorie di persone fisiche o giuridiche che l'art. 4, comma 2, del d.lgs n.114/98 ha escluso dall'applicazione delle disposizioni del decreto stesso e - *per il caso che a noi interessa in questa trattazione* - dall'osservanza dell'obbligo della pubblicizzazione dei prezzi; in particolare:

a) le associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e successive modificazioni;

b) i produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

c) coloro che effettuano la vendita di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 e successive modificazioni;

d) gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria;

e) i pescatori e le cooperative di pescatori, nonché i cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

f) gli industriali per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria (che pur non esclusi espressamente dal d.lgs n. 114/98 dall'osservanza delle disposizioni del decreto 114, sono stati assimilati agli artigiani dalla circolare n. 3459/C. del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato).

Il legislatore del d.lgs n. 206/2005 ha eliminato dall'elenco delle definizioni quelle di commerciante e di consumatore e pertanto ha sottratto dall'ambito di applicazione del decreto tutti coloro che pongono in vendita prodotti che derivavano da un'attività professionale e sopra elencati.

E' opportuno osservare che la direttiva n. 98/6/CE del 16 febbraio 1998 stabilisce:

- all'art. 3, comma 1, che "*Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura sono indicati per tutti i prodotti di cui all'art.1 ...*";
- all'art.1 che "*La presente direttiva ha lo scopo di prevedere l'indicazione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di misura dei prodotti offerti dai commercianti ai consumatori.....*";
- all'art.2, comma 1, lettera d) che è commerciante "*qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale*".

Dalla lettura di queste disposizioni appare evidente che la direttiva n. 98/6/CE, al fine di favorire la tutela del consumatore e una sana concorrenza tra le imprese e i produttori, prevede per chiunque vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale l'obbligo di indicare non solo il prezzo per unità di misura ma anche il "normale" prezzo di vendita.

Questa volontà del legislatore europeo era stata in parte attuata con il d.lgs n.84/2000 che aveva imposto ai produttori agricoli, agli artigiani ecc.. almeno l'obbligo di esporre il prezzo per unità di misura se non l'obbligo di esporre il prezzo di vendita (*per questa ragione ad es. i produttori agricoli, che effettuavano la vendita su aree private o pubbliche, avevano l'obbligo di indicare il prezzo al chilogrammo della frutta ma non delle piante esposte*).

Il legislatore del d.lgs n. 206/2005 ha eliminato questo obbligo: *svista nella redazione del testo legislativo espressa volontà?* Si è propensi a credere che, avendo il legislatore del Codice del Consumo ricopiato integralmente l'articolato del d.lgs n.84/2000 **tranne** queste due definizioni, sia stata una scelta per tutelare non tanto il consumatore quanto queste categorie di imprenditori.

Il d.lgs n.206/2005, rispetto al d.lgs n.84/2000, oltre a non contenere la definizione di "commerciante", ha previsto la disciplina dei prezzi per i distributori carburanti. L'art.15, comma 5, infatti, dispone "*I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo*".

I gestori di impianti di carburante avevano già l'obbligo di esporre il prezzo praticato in modo che questo fosse perfettamente visibile dalla pubblica via come stabilito dal decreto 30 settembre 1999 che prevede:

*"1. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.*

*2. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.*

*3. Fino all'installazione di idonei cartelli o tabelle indicanti tali prezzi e comunque entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'obbligo di cui al comma precedente può essere soddisfatto mediante affissione di apposito avviso, in luogo visibile ed accessibile al pubblico.*

*4. L'art. 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 1994, è soppresso.*

*5. Rimangono invariate le altre disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 1994".*

In questo decreto non sono però indicate le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza: con l'introduzione di questo obbligo nel Codice del Consumo la sanzione è oggi prevista dall'art. 22, comma 3, del d.lgs n. 114/98 a seguito del rimando contenuto nell'art. 17 del d.lgs n. 206/2005.

Le disposizioni del d.lgs n. 206/2005 non si applicano:

- a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande (*si applica però nella vendita per asporto attuata dagli esercizi pubblici di somministrazione*);
- b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
- c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

L'art.15 del decreto legislativo in argomento definisce le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura e precisa che:

- il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore;
- per l'indicazione del prezzo per unità di misura deve essere osservato quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
- per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato;
- è ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui con dette quantità sono generalmente ed abitualmente commercializzati taluni prodotti.

Sono invece esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione.

Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

- a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;

- b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
- c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
- d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
- e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
- f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- g) prodotti di fantasia;
- h) gelati monodose;
- i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

Questo elenco dei prodotti esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura può essere aggiornato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti; lo stesso Ministro può anche indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le esenzioni.

L'art. 17 del d.lgs n. 206/2005 precisa che chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dal decreto e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi con le modalità ivi previste.

#### **Decreto legislativo n.114/98 - Art. 14. *Pubblicità dei prezzi***

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.